

Webinar UNCEM - 13.10.2020

Il ruolo dei territori montani e delle aree interne: nuove sinergie pubblico-privati e strumenti innovativi per uno sviluppo sostenibile nella prospettiva del Green Deal Europeo



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



«Finanza sostenibile e PPPs: opportunità di sviluppo per i territori in linea con Green Deal Europeo, D.L. Rilancio e D.L. Semplificazioni (convertiti in Legge)»

Dott. Francesco Micci ACA, CP3P

Dottore Commercialista & Revisore Legale | Financial Advisor | PPP Expert

francesco.micci@legalmail.it

Indice degli argomenti trattati

- ▶ **Green Deal Europeo: overview ed elementi rilevanti**
- ▶ **Strumenti di finanza «sostenibile»: «sustainability bond (green/social)» per lo sviluppo dei territori montani ed interni e focus «Superbonus 110%» (D.L. «Rilancio» convertito in Legge)**
- ▶ **Partenariato Pubblico-Privato: sostenibilità degli investimenti pubblici locali in linea con le best practice internazionali ed opportunità dal D.L. «Semplificazioni» (convertito in Legge)**



PARTE 1

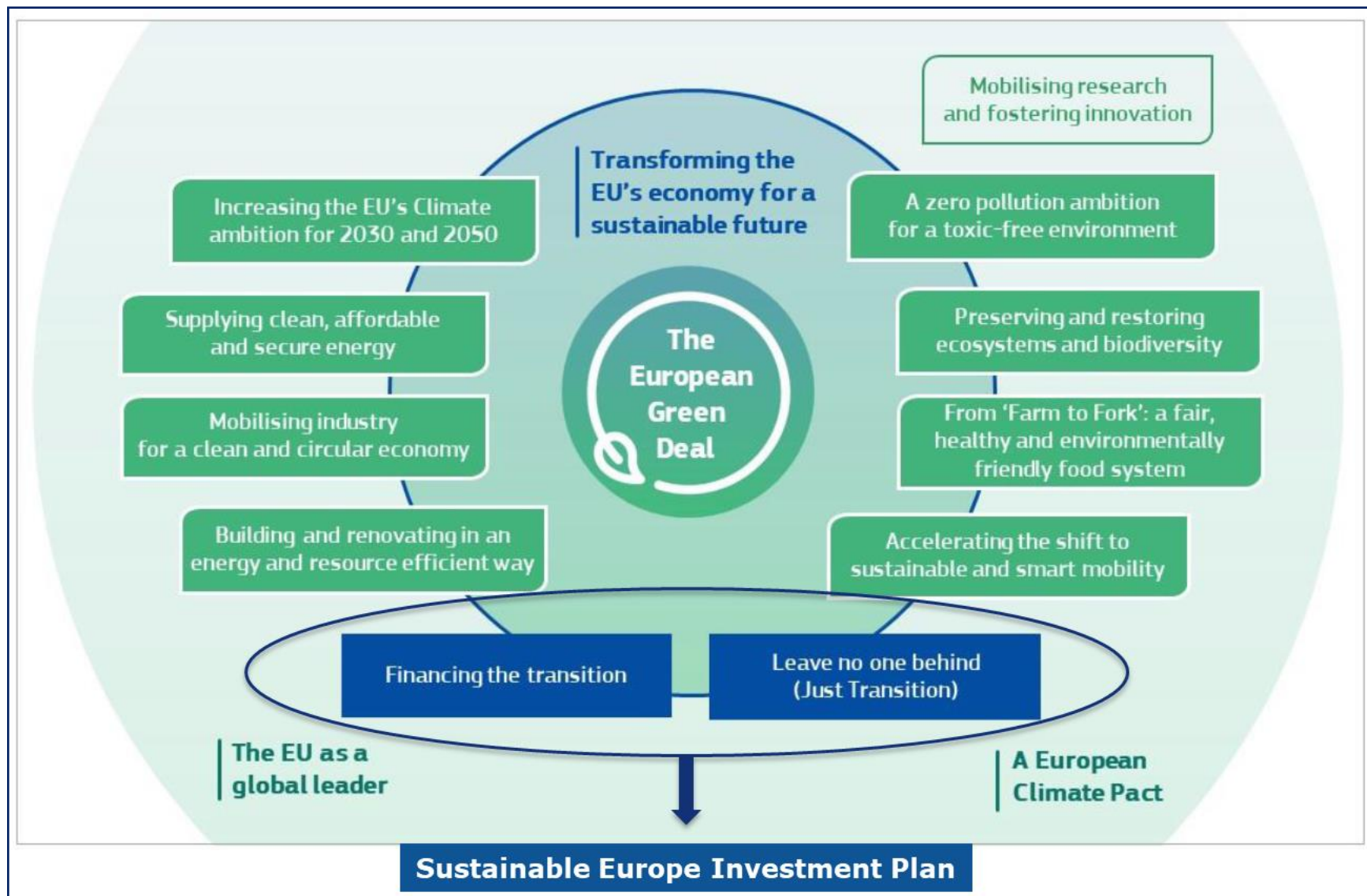
Green Deal Europeo: overview ed elementi rilevanti



Overview «Green Deal» Europeo

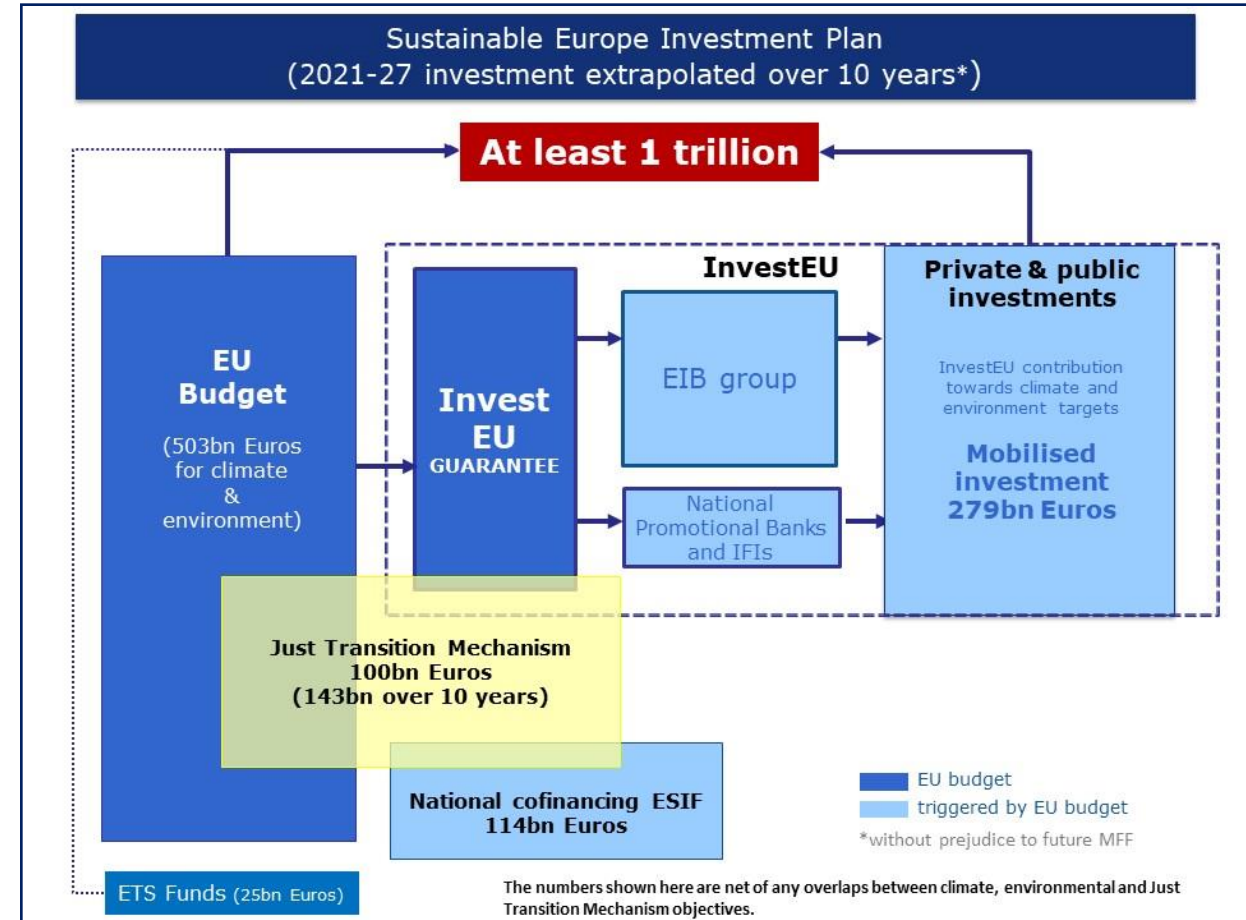
- La definizione della **transizione energetica per l'U.E.**, il «**Green New Deal**» volto a rendere il continente leader nella sostenibilità ambientale, è l'obiettivo principale del nuovo quinquennio per Commissione Europea, Parlamento Europeo e Consiglio dell'U.E. (in linea con il «Clean energy for all European package» per il 2030, approvato dalla precedente Commissione Juncker)
- Un patto tra gli Stati membri, in continuità con gli «Accordi sul clima di Parigi (COP-21)» e con i 17 SDGs delle U.N. per il 2030, per raggiungere la **neutralità climatica ed un'economia green, diminuendo le emissioni di CO2 fino al 55% al 2030 e cercando di azzerarle entro il 2050**. Traguardi ambiziosi che necessitano **ca. 260 mld/€ di investimenti annui fino al 2030 e lo stanziamento di almeno il 25% del bilancio U.E. per il clima**
- A fine 2019, lo «**European Green Deal**» è stato proposto dalla nuova Commissione Europea ed accolto dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, come **piano di transizione energetica del continente**, riguardante l'intera economia e gli investimenti in diversi settori (**mobilizzazione di capitali pubblici-privati per 1.000 mld/€ nel 2021-2027 attraverso sistema misto di garanzie e fondi**), che condizionerà profondamente le politiche nazionali di sviluppo degli Stati membri, fino ad arrivare agli Enti locali, in particolare Regioni e Comuni, nei cui territori dovranno essere realizzati gli investimenti sostenibili in infrastrutture, attività produttive ed edilizia volti a concretizzare tali obiettivi e programmi

Overview «Green Deal» Europeo

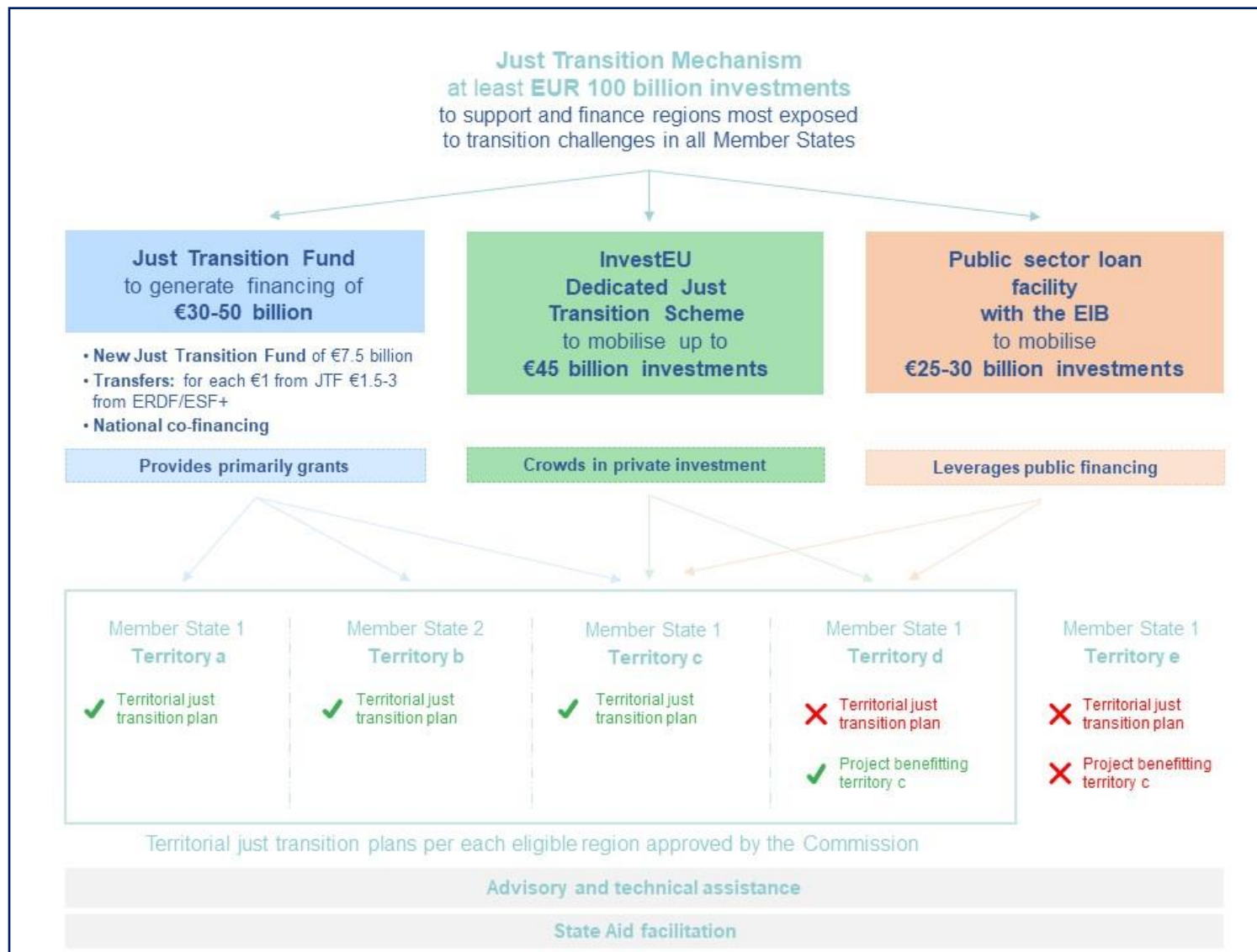


Overview «Green Deal» Europeo

- Circa la metà degli investimenti provverrà dal budget U.E. (InvestEU 2021-2027, fondi regionali FESR, fondo sociale europeo FES, ecc.), mentre gli Stati membri contribuirebbero per circa 100 mld/€ con ulteriori circa 300 mld/€ mobilizzati dal settore privato. Tecnicamente il meccanismo (**Sustainable Europe Investment Plan**) ricalca il funzionamento dello European Fund for Strategic Investments sviluppato dalla precedente Commissione, **mobilizzando investimenti attraverso un sistema di leva con garanzie sui finanziamenti e finanziamenti agevolati**. Il nuovo **Just Transition Mechanism** è finanziato dal **Just Transition Fund** cui gli Stati membri accederanno individuando i territori interessati, da uno schema dedicato in **InvestEU** e da un sistema di finanziamento agevolato per il settore pubblico in collaborazione con la **European Investment Bank**



Overview «Green Deal» Europeo



Elementi rilevanti del «Green Deal» Europeo

- ▶ **Prossimi passaggi da condividere con gli Stati membri:** legge europea sul clima per l'azzeramento delle emissioni al 2050, piano di investimenti green nei diversi settori/paesi identificati, riforma green delle politiche sugli aiuti di Stato, estensione settoriale del sistema di scambio di quote di emissione, ecc.
- ▶ Definizione della «**tassonomia green**» della U.E., **un unico e fondamentale sistema di classificazione per gli investimenti e le attività economiche sostenibili**, sia a livello qualitativo (obiettivi ambientali e climatici, settori, criteri), già disciplinato con specifico Regolamento 2020/852/UE approvato dal Parlamento Europeo, sia quantitativo in riferimento ad indicatori tecnici che stanno venendo sviluppati. La Commissione con il suo “**Action Plan: Financing Sustainable Growth**” del 2018, aveva poi delineato importanti interventi in materia di sostenibilità, predisponendo report tecnici e comunicazioni: “Taxonomy Regulation”, “Disclosure Regulation”, “Disclosure Benchmark”, “Green Bond Standard”, “Comunicazione 2019 sull'integrazione di info sul clima per le comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario”. **La tassonomia green della U.E. avrà il compito di standardizzare le diverse classificazioni attualmente utilizzate, che creano incertezza in materia, e supportare la mobilitazione di capitali per investimenti e strumenti finanziari sostenibili (es. green/social bond).** L'accordo di fine 2019 tra Consiglio e Parlamento su tale classificazione europea permetterà la realizzazione della tassonomia da parte della Commissione, con l'intenzione di **attuarla entro fine 2022** con votazione del Parlamento



Elementi rilevanti del «Green Deal» Europeo

- ▶ Tale sviluppo della tassonomia green sarà accompagnato dalla revisione della **Direttiva sul non-financial reporting** (strettamente correlata), dallo sviluppo di **green bond standard comunitari** e **E.U. labels per prodotti di investimento offerti dagli operatori finanziari alla clientela retail** (il regolamento sulla disclosure, in linea con il piano d'azione sulla finanza sostenibile della European Banking Authority, stabilisce norme standard di trasparenza per l'integrazione dei rischi ESG e la considerazione della sostenibilità nei processi d'investimento, nonché la comunicazione delle informazioni ESG relative agli strumenti finanziari proposti)
- ▶ La **Banca Centrale Europea** ha annunciato che, **dal 2021, accetterà green bond** (collegati agli obiettivi di performance previsti da regole U.E. e/o U.N. SDGs) **come garanzia per le operazioni di politica monetaria legate ai piani di quantitative easing e di credito dell'Eurosistema**



PARTE 2

Strumenti di finanza «sostenibile»: «sustainability bond (green/social)» per lo sviluppo dei territori montani ed interni e focus «Superbonus 110%» (D.L. «Rilancio» convertito in Legge)

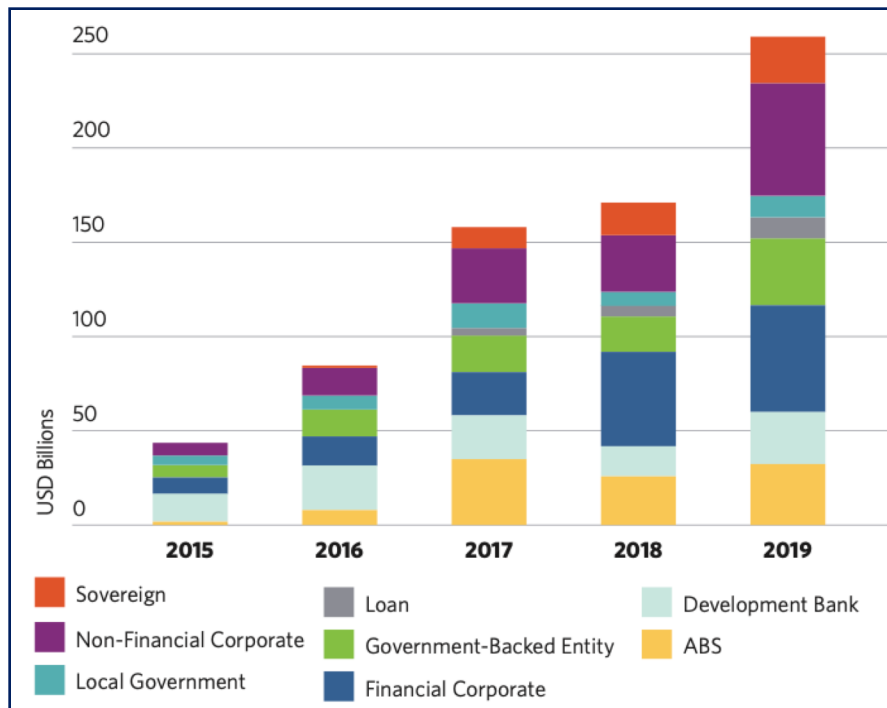
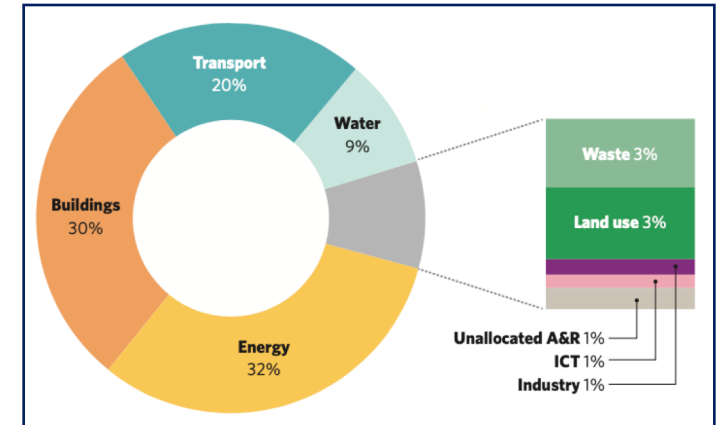


«Green bond»: Analisi di mercato (2019)

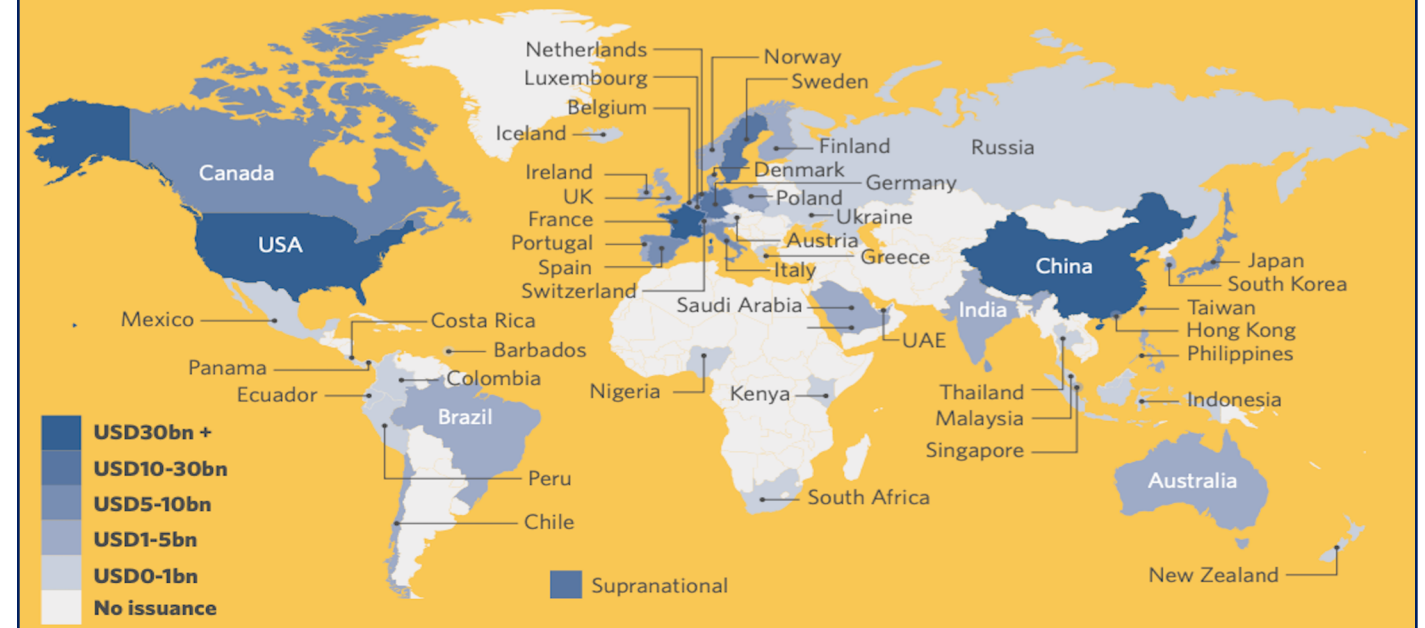
2019 global green bond market

- **USD258.9bn** 2019 issuance (2018: USD171.2bn)
- **1,802** deals (2018: 1,591)
- **506** issuers (2018: 347)
- **291** new issuers: (2018: 204)
- **8** new countries (**Russia, Saudi Arabia, Ukraine, Ecuador, Greece, Kenya, Panama, Barbados**)
- **USA** top with **USD51.3bn**, followed by **China (USD31.3bn)** and **France (USD30.1bn)**

*Fonte: Climate Bonds Initiative



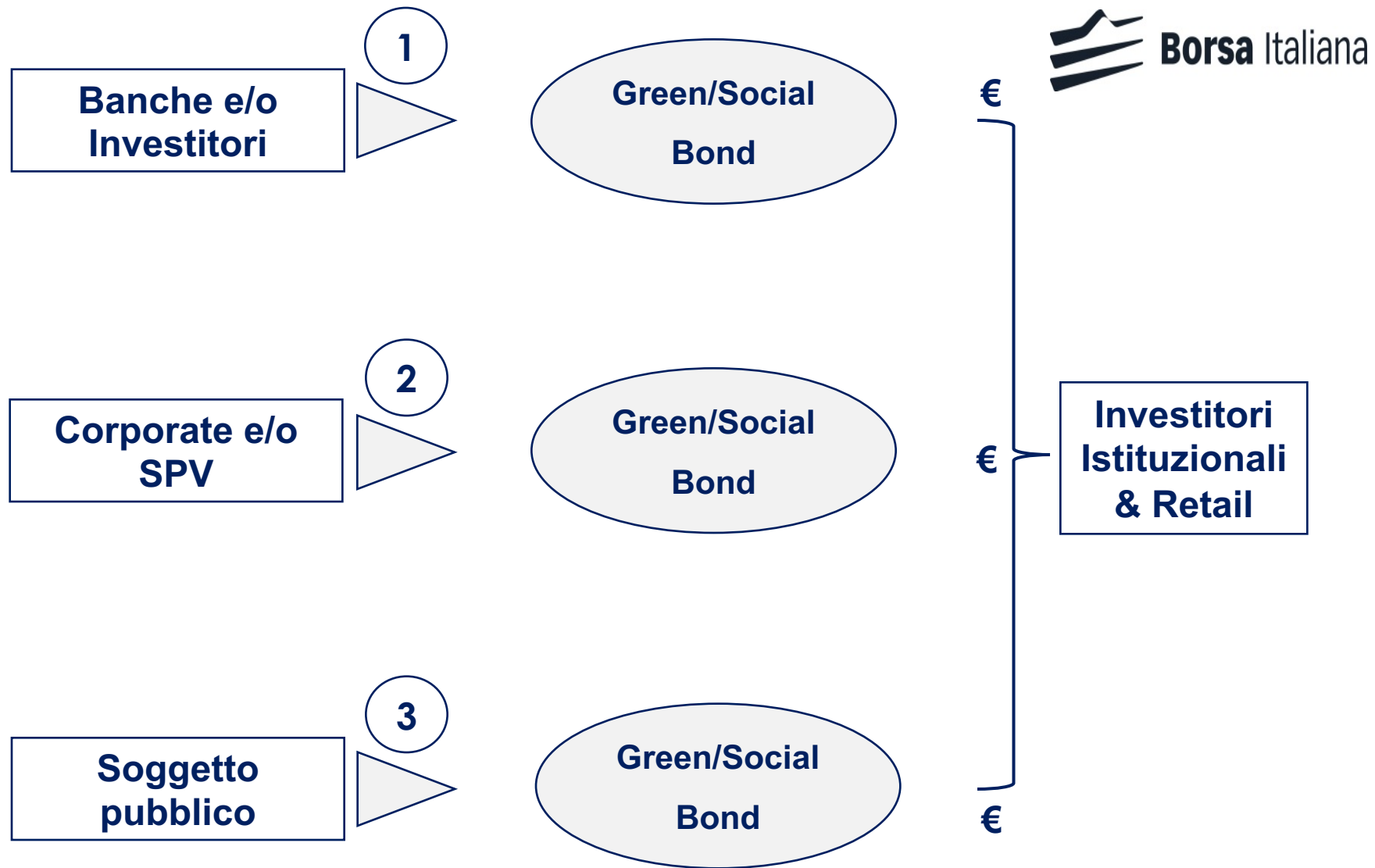
USD259bn of green bonds in 2019



Nuovo strumento di finanza «sostenibile»

- I «**sustainability bond (green/social)**» sono una particolare ed innovativa categoria di **strumenti di finanza «sostenibile»** (obbligazioni), emessi da soggetti diversi, con l'esclusiva finalità di finanziare attraverso il mercato dei capitali molteplici tipologie di progetti greenfield e/o brownfield, sia infrastrutturali sia immateriali, che apportino rilevanti **benefici «ambientali»** e/o «**sociali**» di varia natura, verificabili attraverso uno specifico reporting (certificato/attestato) basato sul framework considerato. Tali «**progetti/investimenti sottostanti**», possono essere ad esempio: infrastrutture/edifici eco-sostenibili, interventi di efficientamento energetico, sviluppo di impianti di energie rinnovabili, tecnologie «green», edilizia scolastica/universitaria ed ospedaliera, student/social housing, impianti produttivi, programmi di formazione accademica e/o professionale e di imprenditorialità, ricerca, micro-finance, ecc.
- **Categorie di soggetti emittenti & Macro-tipologie principali**
 - **Soggetti pubblici** (Stati sovrani, Amministrazioni/Enti Locali, Enti pubblici vari, aziende pubbliche)
 - **Istituzioni finanziarie sovranazionali** (World Bank, E.I.B., ecc.) e **nazionali** (Tesoro, Banche centrali/sviluppo), **Banche commerciali/Investitori istituzionali** (fondi di investimento, ecc.)
 - **Aziende** (molteplici categorie/settori: energia, costruzioni, trasporti, manifattura, distribuzione, ecc.)
 - «**Green/Social Bond Standard**» → Finanziamenti «sostenibili» a livello c.d. «corporate»
 - «**Green/Social Project Bond**» → Realizzazione di specifici progetti «sostenibili» (attraverso SPV)
 - «**Green/Social Securitised Bond**» → Cartolarizzazioni garantite da progetti/flussi «sostenibili»

Nuovo strumento di finanza «sostenibile»



Nuovo strumento di finanza «sostenibile»

SOGGETTI EMITTENTI

Molteplici vantaggi dall'emissione di bond «sostenibili»: **accesso privilegiato al mercato dei capitali**, **compliance normativa-contabile** in tema di politiche/disclosure ESG (Environmental-Social-Governance), **miglior risk management** dell'attività (es. focus ambientale), aumento della «**market reputation**», **miglior pricing e struttura indebitamento** (benefici su cash flow o finanza pubblica)

INVESTITORI ISTITUZIONALI

Ca. il **90%** degli investitori istituzionali internazionali è propenso ad investire in **progetti responsabili che perseguano gli «ESG Goals» e gli accordi internazionali sul clima**. Diversificazione dei portafogli attraverso standard valutativi («green/social factors») e livelli % minimi di investimenti «green/social» («asset allocation»). «ESG risks» e «climate-change risks» sono elementi obbligatori dei processi di risk management, ad esempio obiettivo di diminuire la «carbon footprint» e l'esposizione finanziaria ai rischi ambientali portando avanti la transizione energetica

FRAMEWORK NORMATIVO

Supporto istituzionale/legislativo: «UN 17 SDGs 2030» per lo sviluppo sostenibile, «Accordi di Parigi» (COP-21) sul clima e ss., decisioni G20, Commissione ed Istituzioni Europee (Green Deal Europeo e legislazione sulla «sustainable finance»)

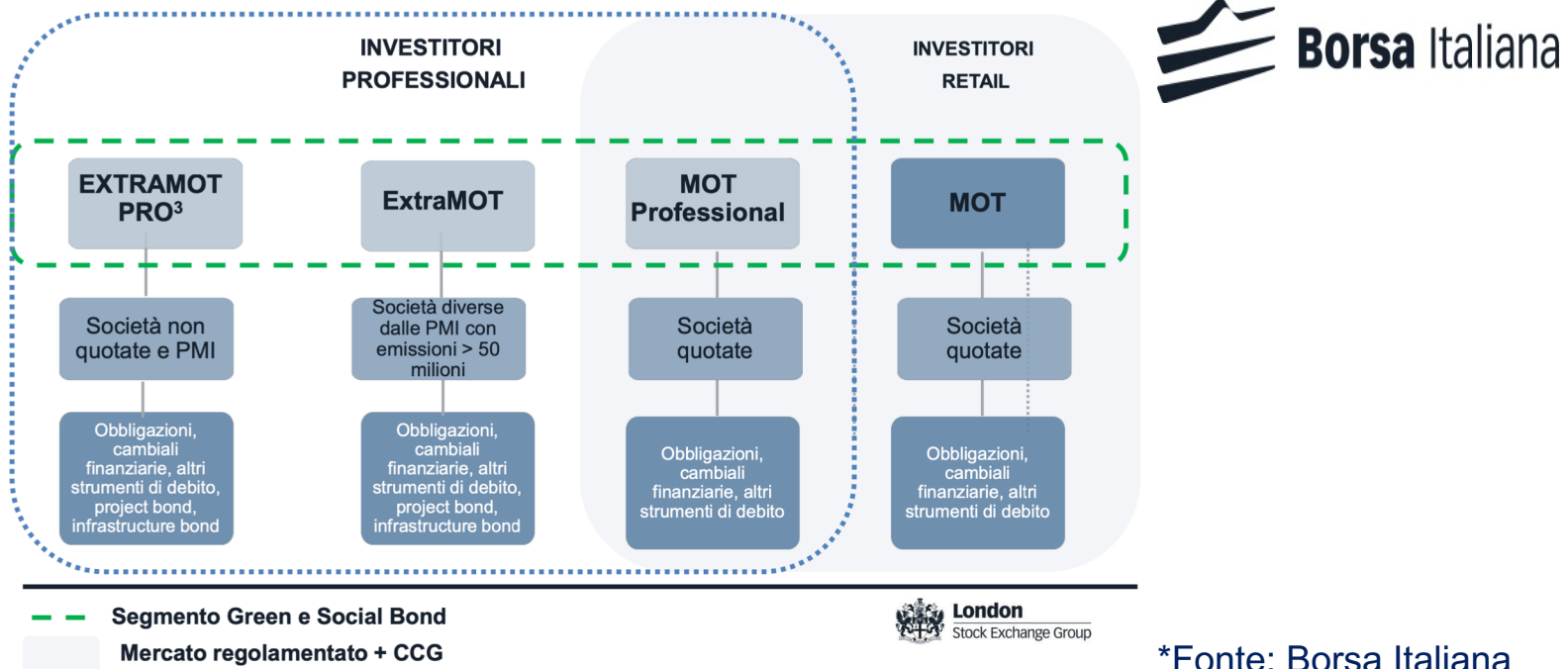
Nuovo strumento di finanza «sostenibile»

Caratteristiche dei «sustainability bond (green/social)»

- ▶ **Trasversale favore normativo e del mercato per il loro scopo, con grande interesse da parte degli investitori istituzionali ed evidente impatto reputazionale per l'emittente (es. ampliamento partner finanziari). Grande boom di emissioni negli ultimi anni, con notevoli incrementi % anno su anno.** I collocamenti sul mercato da parte delle banche bookrunner si sono spesso chiusi immediatamente poichè la domanda eccedeva notevolmente l'offerta, anche se occorre segnalare come risulti fondamentale lo standing reputazionale/finanziario del soggetto emittente
- ▶ **Market analysis: solidità finanziaria richiesta ai soggetti emittenti ed ai progetti** (rating tendenzialmente alti: 2/3 tra AAA-A ed 1/3 tra BBB-B), emissioni con tenor medio 5-10 anni (solo 1/4 oltre i 10 anni) ed in c.d. **hard-currency** (€/\$/£), **maggioranza delle quotazioni sui mercati europei** (es. Luxembourg Stock Exchange, London Stock Exchange) **ma anche nord-americani ed asiatici**
- ▶ **Obblighi di trasparenza per l'emittente e per l'operazione in oggetto. Verifiche ed attestazioni indipendenti da parte di soggetti abilitati, oltre che sugli aspetti contabili/fiscali di una tradizionale emissione obbligazionaria, anche e soprattutto sull'esistenza e conformità degli elementi di sostenibilità («green/social») dei progetti in fase di emissione dei bond. Successivamente all'emissione, specifica attività di «verifica ex-post» e di «reporting» al mercato, continuativa negli anni di sviluppo del progetto sottostante e del rimborso del bond**

Nuovo strumento di finanza «sostenibile»

- I «**sustainability bond (green/social)**» hanno come obiettivo principale quello di attrarre i capitali degli investitori istituzionali, ma anche a livello retail, per la realizzazione di progetti «sostenibili» («green» e/o «social»). In tutti i principali mercati internazionali sono previsti specifici segmenti dedicati per la loro quotazione. **Borsa Italiana** prevede un segmento obbligazionario «sostenibile» trasversale ai diversi mercati, i quali sono accessibili e disciplinati secondo i relativi requisiti di informativi e di quotazione (Regolamenti). Si evidenzia **ExtraMOT PRO³** riservato agli investitori professionali



Il **London Stock Exchange Group**, membro della **Sustainable Stock Exchanges Initiative** (sostenuta dalle UN), nel suo ruolo di gestore dei mercati finanziari ha come obiettivi principali la promozione degli standard informativi di «sostenibilità» ESG nonché la facilitazione degli investimenti «sostenibili» creando il contatto tra emittenti ed investitori

***Borsa Italiana è stata recentemente ceduta ad Euronext (Ottobre 2020)**

*Fonte: Borsa Italiana

«Green & Social Bond»: Framework



4 Principi fondamentali per l'emissione di «sustainability bond (green/social)»



Vantaggi competitivi

Principali vantaggi competitivi per i soggetti emittenti «green e social bond»

▶ **CREAZIONE DEL VALORE, RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE NORMATIVA**

- Inclusione della «sostenibilità» (sociale e ambientale) nel processo interno di creazione del valore d'azienda (governance e corporate social responsibility) e di reporting integrato (comunicazione esterna), riorganizzando quota parte il modello di business e degli investimenti
- Allineamento dei processi di risk management agli standard ESG, volto a limitare gli impatti dei molteplici rischi socio-ambientali/normativi/finanziari/operativi/reputazionali correlati, soprattutto, ad attività ad alto impatto socio-ambientale
- Compliance verso il trend normativo e contabile internazionale che indirizza ed incentiva chiaramente investimenti «sostenibili (green/social)» (es. investitori istituzionali e grandi aziende)

▶ **MARKET REPUTATION & INVESTOR RELATIONS**

- Evidente posizionamento strategico e visibilità in ambito ESG e nella finanza «sostenibile»
- Rilevante impatto reputazionale e contatto con istituzioni ed investitori istituzionali attivi specificatamente nel settore «green e social» o che comunque devono diversificare l'asset allocation del loro portafoglio (es. «CO2 foot-print») movimentando ingenti capitali
- Crescente domanda di «green/social bond» sui mercati internazionali (investitori istituzionali e retail)



Vantaggi competitivi



PRICING DEBITO, STRUTTURA FINANZIARIA & FINANZA PUBBLICA

- Diversi dati evidenziano come il costo dell'indebitamento attraverso «sustainability bond», per le caratteristiche intrinseche dello strumento e per il rigoroso processo di emissione, risulti leggermente inferiore rispetto ad altre tipologie di bond emesse dallo stesso emittente. Mentre vi è solitamente un vantaggio in termini di pricing se rapportato a finanziamenti bancari tradizionali. Generale miglioramento dello standing creditizio (rating) dell'emittente
- Diversificazione della struttura finanziaria con vantaggi sui cash flow delle aziende, ma anche per la finanza pubblica, implementando bond che prevedono rimborsi della quota capitale a scadenza («bullet») a differenza dei tradizionali finanziamenti bancari



MARKET LISTING DEL BOND

- Grandi «green/social corporate bond» (soggetti privati/pubblici) e «project bond» (in Italia diversi benefici normativi concessi ai mini-bond, quotabili sul segmento ExtraMOT PRO³ di Borsa Italiana)
- Impatto diretto sulla liquidità, sul pricing e sul rating del titolo. Inoltre spesso le emissioni successive ripagano le precedenti
- Principali mercati internazionali con segmenti dedicati ai «green e social bond» presentano grande rapidità, flessibilità, efficienza ed economicità per tali quotazioni
- Spesso operazioni del genere sono utilizzate come prova per una successiva quotazione aziendale



«Superbonus (Eco/Sisma) 110%»

D.L. «Rilancio» (convertito in Legge n. 77/2020): incentivo 2020-2021 (possibile estensione)



Progettualità (private, incluse le «comunità energetiche») «green/social» sui territori, correlate ai vari interventi ricompresi nel «Superbonus 110%»: efficienza energetica e messa in sicurezza anti-sismica degli edifici, installazione di pannelli fotovoltaici/colonnine

€
Crediti

Banca / Azienda

Crediti

SPV

Green/Social Bond

Green/Social Bond *(ABS)

Investitori Istituzionali & Retail

€

FISCAL FOCUS

Ipotesi di finanziamento degli interventi e relativa cessione dei crediti di imposta derivanti dal «Superbonus 110%», con successiva «cartolarizzazione (securitization)» dei crediti. Dal **15 Ottobre** sarà possibile la comunicazione all'AdE (cessione credito/sconto in fattura) come alternativa alla fruizione diretta della detrazione

PARTE 3

Partenariato Pubblico-Privato: sostenibilità degli investimenti pubblici locali in linea con le best practice internazionali ed opportunità dal D.L. «Semplificazioni» (convertito in Legge)



D.L. «Semplificazioni» (convertito in Legge)

PRINCIPALI INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.Lgs 50/2016 *(procedure deliberate entro il 31/12/2021)

- **Semplificazione delle modalità di selezione del contraente (sotto soglia e sopra soglia comunitaria):** affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000€ e per servizi e forniture inferiori a 75.000€, per importi superiori si può ricorrere alla procedura negoziata senza bando ma con l'invito di un numero crescente di operatori economici a seconda della rilevanza (pubblicità della procedura sul sito dell'Amministrazione). Se superate le soglie comunitarie si applica la procedura aperta, ristretta o, previa sussistenza dei presupposti di legge, la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo
- **Semplificazione delle procedure di affidamento (focus sotto soglia):** nelle procedure sotto soglia l'aggiudicazione avviene tassativamente entro 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento (4 mesi se procedura negoziata senza bando), salvo interventi dell'autorità giudiziaria. Rispettive responsabilità del R.U.P. e dell'operatore economico. Non richieste garanzie provvisorie salvo particolari casi (in tal caso sono comunque dimezzate)
- **RTI:** tali semplificazioni sono valide anche per i raggruppamenti temporanei di imprese



D.L. «Semplificazioni» (convertito in Legge)

- **Verifiche antimafia:** rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria per poter stipulare, approvare ed autorizzare i contratti (successiva verifica)
- **Conclusione del contratto di affidamento:** entro 2 mesi dall'efficacia dell'aggiudicazione
- **Sospensione esecuzione di un'opera pubblica:** casi limitati e di eccezionale gravità (es. cause previste dal codice penale e legislazione antimafia, gravi ragioni di ordine e interesse pubblico, salute pubblica, aspetti tecnici)
- **Collegio Consultivo Tecnico** con funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie costituito presso ciascuna stazione appaltante (c.d. modello «dispute resolution board»)
- Sempre autorizzata la consegna dei **lavori in via di urgenza**, con opportune verifiche, ed applicazione **riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza** alle procedure ordinarie
- **Programmazione:** le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di specifica previsione nei documenti di programmazione (da aggiornare entro 1 mese dalla Legge di conversione del D.L.)



PPP nel Codice dei contratti pubblici

Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016) - art. 3 comma 1 lett. eee):

«..«Contratto di Partenariato Pubblico Privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat.»

► Nel **Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016)**, a differenza della **Direttiva Europea 2014/23/UE** sull'aggiudicazione dei contratti di Concessione, viene data una definizione specifica del termine «PPP». Il Codice distingue tra Concessione e PPP (disciplinando la prima nella Parte III e il secondo nella Parte IV) con regolamentazioni non sempre omogenee. Nello stesso tempo annovera i contratti di Concessione tra i contratti di PPP. Secondo parte della dottrina il criterio discriminante per collocare un contratto nella Parte III (Concessioni) o nella Parte IV (PPP) risiederebbe nella tipologia di «rischio operativo» assunto dall'operatore economico (lato «domanda» [Parte III] o lato «offerta» [Parte IV]) che è chiaramente legato alla fonte della maggioranza dei ricavi di gestione (art. 165 del Codice identifica la maggioranza dei ricavi di gestione del concessionario dalla vendita dei servizi al mercato). L'art. 180 comma 8 invece conferma il PPP come genus contrattuale applicabile a più modelli

PPP nel Codice dei contratti pubblici

Riferimenti riguardanti i PPP nel **Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016)**:

- ▶ **Contratti di Concessione (Parte III, art. 164-178)**
- ▶ **PPP (Parte IV, titolo I art. 180-191)**
 - Project Finance/Finanza di progetto (Parte IV, art. 183-184)
 - Leasing in costruendo (Parte IV, art. 187)
 - Contratto di disponibilità (Parte IV, art. 188)
 - Baratto amministrativo (Parte IV, art. 190)
- ▶ **PPP (Parte IV, titolo II art. 192-193)**
 - In house → *Affidamento
- ▶ **PPP (Parte IV, titolo III art. 194-199)**
 - Contraente generale → *Affidamento
- ▶ **Infrastrutture e insediamenti prioritari (Parte V, art. 200-203)**
 - *Possibile utilizzo di schemi di PPP



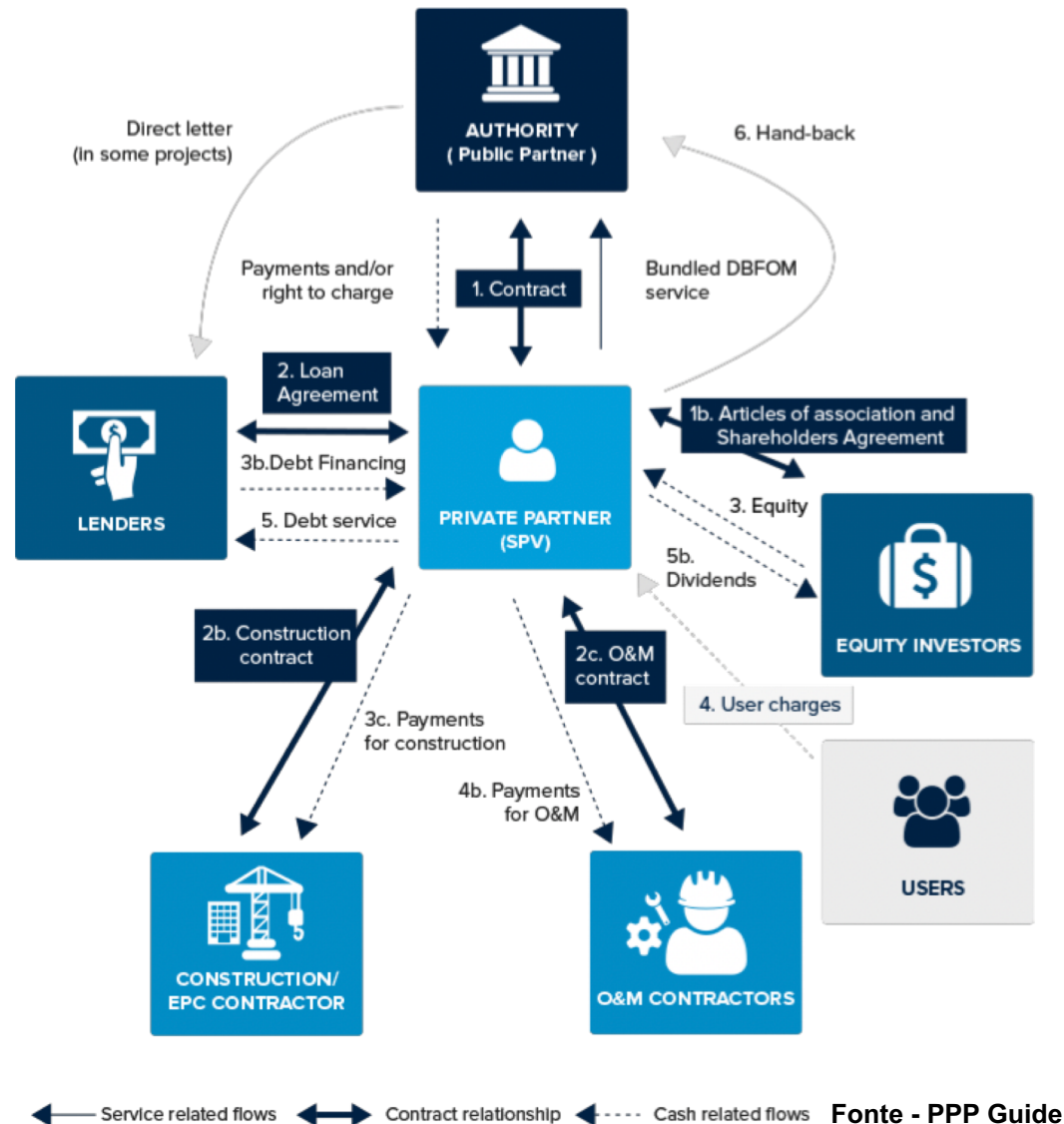
Il mercato italiano del PPP

Il **mercato italiano del PPP nel 2002-2017** ha raggiunto numeri rilevanti, nonostante elementi di criticità:

- Ca. 32.000 operazioni (bandi di gara) per 92,5 mld/€ (21% del totale mercato delle opere pubbliche), di cui 8.500 aggiudicate (70 mld/€). Si è passati dalle 332 del 2002 (1,43 mln/€) alle 3.092 odierne (5,98 mld/€), con anche un aumento in riferimento ai volumi; mentre per le aggiudicazioni da 94 (689 mln/€) nel 2002 a 727 (5,3 mld/€)
- Riguardo gli importi medi delle procedure, il 73% delle iniziative (3% del valore del mercato) è costituito da operazioni di importo pari o inferiore a 500.000€, mentre il restante 27% (97% degli importi) riguarda interventi di ammontare superiore
- **L'81% dei bandi ha visto come stazione appaltante un Comune, con un'incidenza dei PPP sulle opere pubbliche comunali pari al 12,3% per numero e 31,4% per importo**
- Chiaramente il mercato del PPP in Italia è costituito da diverse tipologie: concessione di lavori pubblici, concessione di servizi, partenariato istituzionalizzato, altri PPP (contratto di disponibilità, leasing immobiliare in costruendo, contratto di sponsorizzazione). Concessioni di lavori pubblici e, soprattutto, concessioni di servizi rappresentano per numerosità e volumi ca. 90% del mercato



Struttura base di un progetto di PPP



1) Analisi di fattibilità dell'opera e struttura contrattuale del PPP (rapporti pubblico-privato)

2) Eventuale costituzione della SPV e firma del Contratto di PPP. Finalizzazione degli accordi finanziari ed implementazione dei contratti con i diversi stakeholders

3) Lavori di costruzione e relativi pagamenti (EPC)

4) Fase di operation e relativi pagamenti (O&M). Inizio incasso dei ricavi (government/user-pays) e distribuzioni ai soci. Eventuali altri investimenti

5) Ripagamento del debito e distribuzioni ai soci

6) Termine del contratto di PPP e restituzione dell'opera al soggetto pubblico. Varie opzioni

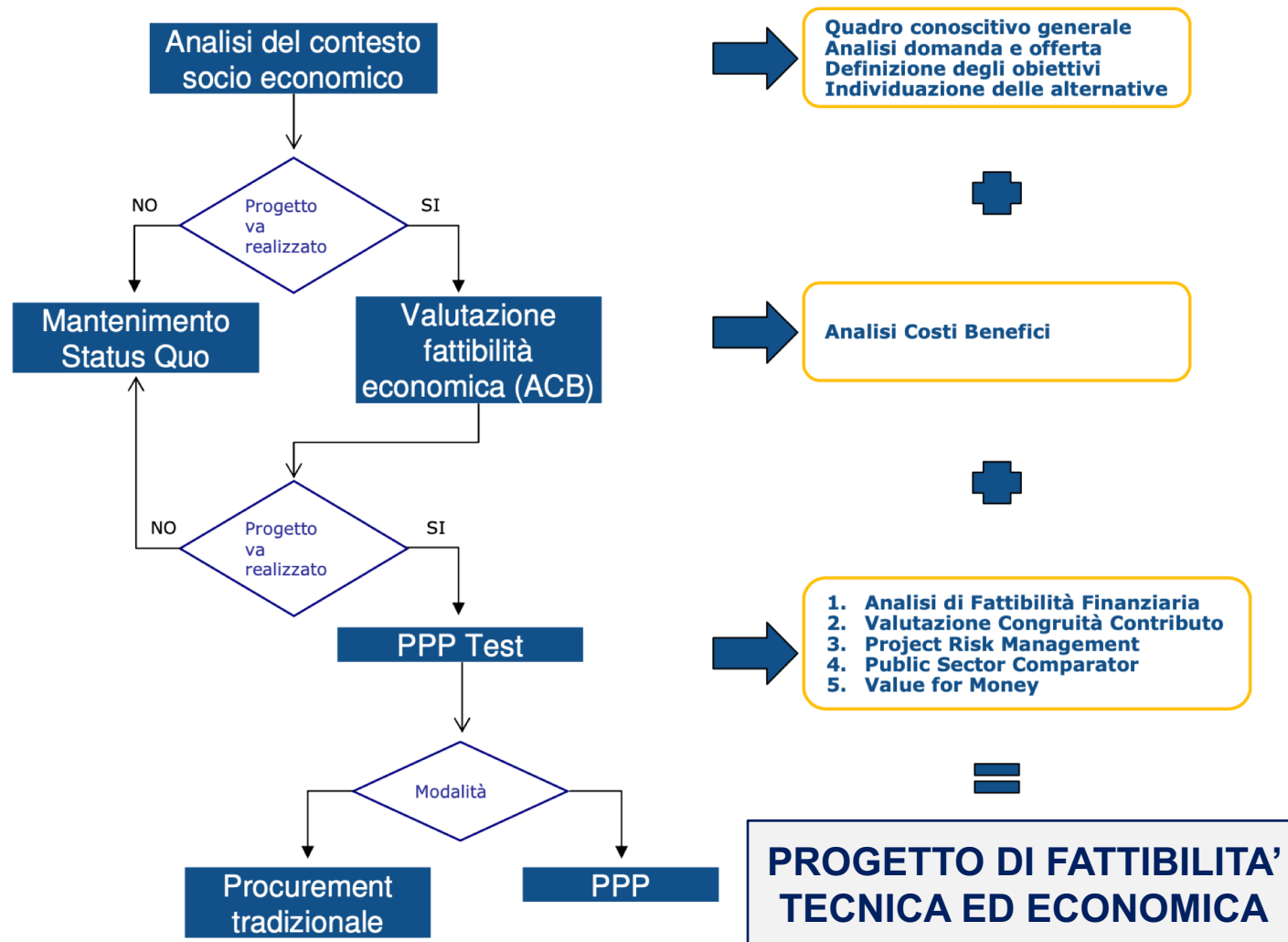
Fasi di un progetto di PPP

PPP PROCESS-CYCLE



Table 1 · PPP project cycle and structure of the Guide: phases, stages and steps

Phases	Stages	Steps
1. Project Identification	1.1 Project selection and definition	• Identification • Output specifications
	1.2 Assessment of the PPP option	• Affordability • Risk allocation • Eurostat treatment • Bankability • Value for money
2. Detailed Preparation	2.1 Getting organised	• Project team • Advisory team • Plan and timetable
	2.2 Before launching the tender	• Further studies • Detailed PPP design • Procurement method • Bid evaluation criteria • Draft PPP contract
3. Procurement	3.1 Bidding process	• Notice and prequalification • Invitation to tender • Interaction with bidders • Contract award
	3.2 PPP contract and financial close	• Final PPP contract • Financing agreements • Financial close
4. Project Implementation	4.1 Contract management	• Management responsibilities • Monitoring service outputs • Changes to the PPP contract • Dispute resolution • PPP contract termination
	4.2 <i>Ex post</i> evaluation	• Institutional framework • Analytical framework



Lo schema rappresenta il **processo decisionale** della Pubblica Amministrazione per la realizzazione di un'opera pubblica (procurement tradizionale vs PPP).

In particolare si tratta delle **fasi di identificazione e valutazione progettuale** (precedenti alla fase di preparazione del bando di gara e del successivo procurement). Sono evidenziate alcune tra le principali analisi da effettuare, tra cui a titolo esemplificativo: analisi tecniche ed ambientali, analisi costi-benefici, analisi varie di fattibilità finanziaria, risk management, PSC/value for money assessment

Il **Patto di Stabilità** (momentaneamente sospeso causa covid19) prevede che gli Stati membri della U.E. aderenti ai parametri di Maastricht debbano rispettare un deficit pubblico non superiore al 3% del PIL ed un debito pubblico al di sotto del 60% (o che dia segnali di rientro). La **Decisione Eurostat 11.2.2004 - Treatment of Public-Private Partnerships** si riferisce al trattamento contabile all'interno dei conti nazionali, dei contratti di lungo termine di PPP tra Amministrazioni pubbliche e privati per la realizzazione di opere pubbliche in cui i soggetti pubblici sono fortemente coinvolti

Si applica in caso lo Stato (attraverso le Amministrazioni) rappresenti l'acquirente principale di tali beni e servizi (**PPP government-pays**) forniti dall'infrastruttura, a prescindere che la domanda sia originata dal pubblico o dagli utenti terze parti. Gli asset realizzati in PPP non vengono quindi registrati nel bilancio pubblico delle Amministrazioni (non incidono su deficit e debito pubblico), sono pertanto **«off-balance»**, se ricorrono congiuntamente 2 elementi:

- **Rischio di costruzione in capo al privato**
- **Rischio di domanda o disponibilità in capo al privato**

Viceversa tali investimenti infrastrutturali saranno considerati «on-balance» per le Amministrazioni, ossia considerato come propri delle Amministrazioni e non in capo al privato, perdendo quindi tale fondamentale beneficio per la fiscalità pubblica

Access and Equity

- Provision of basic quality services to previously unserved groups
- Affordability of the service to all citizens (universal access)
- Advance equity and social justice
- Access and equity during project life cycle

Economic effectiveness and fiscal sustainability

- Anticorruption measures and open and transparent procurement
- Economic viability and fiscal sustainability of the infrastructure
- Financial viability, including the profitability, of the project
- Quality employment and economic opportunities for all
- Contribution to innovation and technology transfer

Environmental Sustainability and Resilience

- Atmospheric environmental sustainability
- Land environmental sustainability
- Water environmental sustainability
- Biodiversity sustainability
- Disaster management strategy
- Strengthening institutional and community capacity on disaster mitigation
- Pf community development program aligned with National Disaster Mitigation Legal Framework

Replicability

- Replicability and scalability of PPP projects
- Capacity building enhancing the replicability and sustainability
- Enhancement of governance and institutions

Stakeholder engagement

- Stakeholder engagement and participation in project decision-making
- Impact of stakeholder contributions to the project
- Transparent, understandable and quality information about the project
- Putting social, cultural, economic and environmental benefits back to the community